



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea n. 13 del 03/11/2014

TITOLO I

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. L'Assemblea dell'Unione ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto determina gli indirizzi generali di governo dell'Unione e ne controlla l'attuazione applicando l'esercizio congiunto di funzioni specifiche delegate dai Comuni aderenti secondo quanto indicato nello Statuto.

Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione entrano in carica al momento dell'elezione da parte di ciascun Consiglio comunale dei Comuni aderenti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione.

Art. 3

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione

1. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro in termine indicato

nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 4

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I componenti dell'Assemblea si costituiscono in gruppi assembleari.
2. Per costituire un gruppo assembleare sono necessari almeno 3 componenti che devono designare il loro capogruppo.
3. La costituzione deve essere comunicata con dichiarazione scritta e firmata dai Consiglieri aderenti e consegnata al Presidente o al Segretario.

Articolo 5

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo dell'Assemblea dell'Unione nell'esercizio delle sue funzioni, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'Assemblea.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce legalmente.
3. Alla riunione, se richiesto dal Presidente, possono partecipare il Segretario dell'Unione ed i funzionari.
4. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentati siano almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
5. Nel caso sia richiesto dal Presidente o dalla maggioranza dei capigruppo, viene redatto verbale delle riunioni della conferenza, nella forma del resoconto sommario, a cura del Segretario dell'Unione o suo delegato dallo stesso designato, e sottoscritto dallo stesso.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Art. 6

Sede riunioni consiliari

L'Assemblea dell'Unione si riunisce nella sede della Sala Consiglio del Comune di Ponte di Legno. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Presidente dell'Unione, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 7

Sedute

1. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e le modifiche statutarie ed i Regolamenti.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 8

Convocazione e deposito atti

1. L'Assemblea dell'Unione è convocata dal Presidente dell'Unione.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta del dipendente comunale, che svolge funzioni di messo notificatore. Su richiesta dei singoli consiglieri la comunicazione può avvenire per via telematica, a condizione che l'interessato dia la conferma dell'avvenuta ricezione sempre per via telematica.
3. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta dell'Assemblea deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Unione. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma o fax a seconda dei casi, ai Consiglieri residenti fuori Unione, quando questi non abbiano eletto domicilio nell'Unione e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sedute di urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Unione convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.
8. L'Assemblea dell'Unione deve essere riunita, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Presidente dell'Unione in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione.

In tal caso la riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda.

9. Le proposte di deliberazione unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame, devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione il giorno stesso in cui l'avviso di convocazione è notificato.

10. Nell'avviso di prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente dell'Unione può convocare l'adunanza "aperta" dell'Assemblea dell'Unione, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare i consiglieri, gli assessori comunali, associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri dell'Assemblea dell'Unione, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" dell'Assemblea dell'Unione possono essere assunte solo mozioni.

Art. 9

Sedute di prima e seconda convocazione

1. L'Assemblea non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei componenti (10 Consiglieri compreso il Presidente).

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti (6 Consiglieri compreso il Presidente).

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri dell'Unione nei termini e nei modi di cui al precedente art.6.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado.

7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze :

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Art. 10

Presidenza e adempimenti preliminari

1. Il Presidente dell'Unione presiede l'Assemblea dell'Unione e dichiara aperta e chiusa la seduta. In caso di assenza o impedimento il Presidente dell'Unione è sostituito dal Vice Presidente dell'Unione, ovvero, nel caso di incompatibilità di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano d'età.
2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Presidente prima di deliberare su altri argomenti comunica l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Quindi pone in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche.
5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 11

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 12

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Presidente dell'Unione, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Presidente dell'Unione concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i **dieci** minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Presidente dell'Unione e la Giunta dell'Unione.

b) i **cinque** minuti per gli altri casi.

5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cinque minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

9. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un Consigliere, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art .13

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.

L'Assemblea decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, l'Assemblea è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 14

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi all'Assemblea, la quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 15

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio, per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 16

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero dei componenti. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art 17

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. terminate le votazioni, il Presidente, ne riconosce e proclama l'esito.
5. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione di uno o più Consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia

immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

6. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 18

Verbalizzazione seduta

1. Il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso l'Assemblea dell'Unione sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

2. Il verbale è costituito dalle deliberazioni, dagli atti amministrativi di vario genere approvati dall'Assemblea dell'Unione (mozioni, ordini del giorno ecc.), dal numero di voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta, nonché dalla registrazione integrale dei singoli interventi su supporto magnetico. Gli interventi dell'intera seduta vengono verbalizzati mediante registrazione su supporto magnetico o digitale. Tali supporti sono custoditi a cura del Segretario dell'Unione in apposita sede, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Gli stessi, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dal Segretario copia del supporto. Per la conservazione nel tempo dei supporti di cui al presente comma si applicano le regole tecniche previste o richiamate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Nel verbale di deliberazione gli interventi dei Consiglieri sono sinteticamente riassunti dal verbalizzante.

Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione del proprio intervento, purché ne faccia specifica richiesta al Segretario prima di intervenire; può anche presentare copia scritta dell'intervento o della dichiarazione che in tal caso sarà allegata al verbale della deliberazione.

Previa approvazione di apposita mozione d'ordine gli interventi dei Consiglieri possono essere richiamati "per relationem" con riferimento ai supporti magnetici o digitali.

3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art 19

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute dell'Assemblea dell'Unione.

2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.

3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone all'Assemblea l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta.

La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta fino al ripristino dell'ordine necessario per lo svolgimento.

4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute dell'Assemblea, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dell'Assemblea.

5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, l'Assemblea si intende aggiornata al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 20

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 21

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente od alla Giunta per sapere se un determinato fatto sia vero o una determinata circostanza sussista o meno, ovvero per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

2. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni riguardo alle materie per le quali l'Unione abbia avuto dai Comuni il trasferimento della funzione. Non possono essere iscritte all'O.d.g. interrogazioni che non ricadono nell'ambito delle funzioni trasferite.

3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione da uno o più Consiglieri dell'Unione. Possono essere presentate anche in corso di seduta dell'Assemblea e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
4. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dall'Assemblea dell'Unione, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile dopo la data della presentazione.
5. Il Consigliere dell'Unione può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Presidente dell'Unione o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
6. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente dell'Unione o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 5 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
7. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
8. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
9. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta dell'Assemblea.

Art. 22

Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Presidente dell'Unione o alla Giunta dell'Unione in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a problematiche relative alle funzioni e ai servizi trasferiti; può consistere anche nella richiesta di precisazioni circa gli intendimenti con i quali gli stessi si prefiggono di operare in merito a un determinato fatto o problema.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri, per una durata non superiore a 3 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 3,4,5,6,7,8 e 9 dell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'Unione successivo alla sua presentazione.

Art. 23

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un argomento che ricada nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni all'Unione stessa.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 5 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 5 minuti, oltre ai Consiglieri, il Presidente dell'Unione o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 3 minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.